

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: GUERRA)

Roma, 27 luglio 2016

Sul disegno di legge:

**(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio**, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo i seguenti articoli:

- l'articolo 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, attraverso una modifica all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, attuativo dell'articolo 24 della direttiva 2013/33/UE (cd. direttiva accoglienza);

- l'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assistenza obbligatoria. Si prevede che i Commissari delegati alla ricostruzione provvedano alla rideterminazione dell'entità dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni assunte dalla Commissione europea e verifichino altresì l'assenza di sovracompensazioni per i danni subiti dagli eventi sismici;

- l'articolo 22 persegue una duplice finalità. La prima (di cui ai commi 1-7) consiste nel far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate, destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-196/13 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077), al fine esplicito di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime.

La seconda finalità (di cui al comma 8) è quella di accelerare l'impegno e l'utilizzo delle risorse già destinate all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque, necessari a conformare la situazione alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane, per il cui mancato rispetto la Corte di Giustizia ha emesso due sentenze di condanna nei confronti dell'Italia (sentenza 19 luglio 2012, causa C-565/10; sentenza 10 aprile 2014, causa C-85/13) ed è altresì stata attivata dalla Commissione europea la procedura di infrazione n. 2014/2059;

- l'articolo 23 reca misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, a fronte dell'acuirsi della grave crisi nel settore, derivante da una pluralità di cause, tra cui la cessazione dal 1° aprile 2015 del regime delle quote latte, che ha comportato la necessità di procedere ad una ristrutturazione progressiva della produzione lattiera nelle aziende europee. Alcune delle misure previste saranno applicabili previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, che regola il regime degli aiuti di Stato;

- l'articolo 23-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese del comparto cerealicolo, che

---

Al Presidente  
della 5<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

si prevede di realizzare anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, il trasferimento alle imprese delle nuove conoscenze legate alla ricerca e alle nuove tecnologie applicate, nonché con interventi volti a migliorare la struttura del comparto. Gli interventi saranno attuati, secondo il comma 2, conformemente alla normativa europea sugli aiuti *de minimis*;

- i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24, introdotti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, sia sotto il profilo della proroga delle concessioni, che relativamente ai procedimenti pendenti per il pagamento dei canoni demaniali ed al termine per il riordino complessivo della materia.

Il comma 3-*septies* dispone la validità *ex lege* dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009. Si tratta della norma che – a regime – ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2009) e in scadenza entro il 31 dicembre 2015.

Con il nuovo comma 3-*octies* viene inoltre disposta la sospensione, fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, anziché fino al 30 settembre 2016, dei procedimenti pendenti relativi alle concessioni demaniali e di quelli su cui sussistono contenziosi relativamente ai canoni,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

sulla materia delle concessioni demaniali marittime è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che si è recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15), sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali.

È stato stabilito che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, e in particolare di un'adeguata pubblicità, ciò equivalendo "*a un loro rinnovo automatico, che è escluso dai termini stessi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123*" (punto 50 della sentenza).

Né può essere invocato in generale il principio del legittimo affidamento. Questo può venire in rilievo in base ad una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e abbia effettuato i relativi investimenti (punto 56).

Allo stesso modo, è stato ritenuto violato l'articolo 49 del TFUE che, nel caso in cui le concessioni demaniali pubbliche per attività turistico-ricreative presentino un interesse transfrontaliero certo, non consente a una normativa nazionale di prevedere una proroga automatica di tali concessioni (punto 74).

Per ovviare alle criticità della normativa nazionale in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime, che è stata dichiarata non in linea con il diritto dell'Unione europea, e che risulta sostanzialmente confermata dal decreto in esame, valuti pertanto la Commissione di merito la necessità di introdurre un termine certo, non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione, per provvedere, come previsto dall'articolo 24, comma 3-*septies*, del decreto-legge, alla revisione e al riordino della materia, "*in conformità ai principi di derivazione europea*".

Maria Cecilia Guerra